Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2021/0376(COD)

16.5.2022

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi
(COM(2021)0721 – C9-0439/2021 – 2021/0376(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Isabel Benjumea Benjumea

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....71

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi
(COM(2021)0721 – C9-0439/2021 – 2021/0376(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0721),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0439/2021),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della commissione giuridica sul ricorso ad atti delegati,

– visti gli articoli 59, 40 e 41 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3 chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per aumentare l'efficienza delle	(3) Per aumentare l'efficienza delle

attività dei GEFIA, è opportuno ampliare l'elenco dei servizi accessori autorizzati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE per includere l'amministrazione degli indici di riferimento disciplinata dal regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27] e la gestione dei crediti disciplinata dalla direttiva 2021/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[28].

attività dei GEFIA, è opportuno ampliare l'elenco dei servizi accessori autorizzati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE per includere l'amministrazione degli indici di riferimento disciplinata dal regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[27] e la gestione dei crediti disciplinata dalla direttiva 2021/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[28] ***nonché ogni altro servizio accessorio che non sia regolamentato come un servizio di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE, che costituisca una continuazione di servizi già avviati dal GEFIA o un impiego di competenze interne, e che non crei conflitti di interesse che non potrebbero essere gestiti mediante norme supplementari***.

[27] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

[28] GU C […] del […], pag. […].

[27] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

[28] GU C […] del […], pag. […].

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per garantire la certezza del diritto è opportuno chiarire che i GEFIA che forniscono servizi accessori che coinvolgono strumenti finanziari sono soggetti alle norme stabilite dalla direttiva	*(Non concerne la versione italiana)*

2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[29]. Per quanto riguarda le attività diverse dagli strumenti finanziari, i GEFIA dovrebbero essere tenuti a rispettare quanto disposto dalla direttiva 2011/61/UE.

[29] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Per ottenere un quadro affidabile delle attività di delega nell'Unione disciplinate dall'articolo 20 della direttiva 2011/61/UE e per orientare le future decisioni politiche o azioni di vigilanza, è opportuno che le autorità competenti trasmettano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") notifiche di delega laddove un GEFIA deleghi a soggetti situati in paesi terzi più funzioni di gestione del portafoglio o di gestione del rischio del FIA di quante ne gestisca esso stesso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente del processo di notifica in materia di delega, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], per specificare il contenuto, i formati e le procedure per standardizzare il processo di notifica degli accordi di delega dei GEFIA. Il modulo di notifica dovrebbe contenere campi di dati che indichino le attività che costituiscono le funzioni di gestione del rischio e del portafoglio al fine di determinare se un GEFIA abbia delegato più funzioni di questo tipo di quante ne abbia conservate. È opportuno che tali norme tecniche di regolamentazione siano adottate sulla base di un progetto elaborato dall'ESMA.	***soppresso***

[30] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) La commercializzazione dei FIA non è sempre effettuata direttamente dal GEFIA, ma da uno o più distributori per conto del GEFIA o per proprio conto. Vi potrebbero essere anche casi in cui un consulente finanziario indipendente commercializza un fondo senza che il GEFIA ne sia a conoscenza. La maggior parte dei distributori di fondi è soggetta a requisiti normativi a norma della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2016/97, che definiscono l'ambito e la portata delle loro responsabilità nei confronti dei loro clienti. La direttiva 2011/61/UE dovrebbe pertanto riconoscere la diversità dei regimi di distribuzione e distinguere tra i regimi in cui un distributore opera per conto del GEFIA, che dovrebbero essere considerati un regime di delega, e i regimi in cui un distributore agisce per proprio conto, nel qual caso le disposizioni di tale direttiva in materia di delega non dovrebbero applicarsi.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) È ***inoltre*** opportuno stabilire norme comuni per creare un mercato interno efficiente per i FIA che concedono prestiti, per assicurare un livello uniforme di tutela degli investitori nell'Unione, per consentire ai FIA di accrescere la propria attività concedendo prestiti in tutti gli Stati membri dell'Unione e per facilitare l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese dell'UE, un obiettivo chiave dell'Unione	(9) ***I fondi di investimento che erogano prestiti possono essere una fonte di finanziamento alternativo per l'economia reale. Tali fondi possono infatti fornire finanziamenti essenziali alle piccole e medie imprese dell'Unione, per le quali è più difficile accedere alle fonti di prestito tradizionali. Inoltre, è opportuno riconoscere il valore del credito privato nel promuovere la fiducia degli***

dei mercati dei capitali.[31] Tuttavia, data la rapida crescita del mercato del credito privato, è necessario affrontare i potenziali rischi microprudenziali e macroprudenziali che potrebbero derivare dai FIA che concedono prestiti e diffondersi all'intero sistema finanziario. Le norme applicabili ai GEFIA che gestiscono fondi che concedono prestiti dovrebbero essere armonizzate al fine di migliorare la gestione del rischio in tutto il mercato finanziario e aumentare la trasparenza per gli investitori.

[31] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano d'azione" (COM(2020) 590 final).

investitori nel mercato dell'Unione. Tuttavia, approcci normativi nazionali divergenti ostacolano la creazione di un mercato interno efficiente per i FIA che concedono prestiti promuovendo l'arbitraggio normativo e livelli diversi di tutela degli investitori. È ***quindi*** opportuno stabilire norme comuni per creare un mercato interno efficiente per i FIA che concedono prestiti, per assicurare un livello uniforme di tutela degli investitori nell'Unione, per consentire ai FIA di accrescere la propria attività concedendo prestiti in tutti gli Stati membri dell'Unione e per facilitare l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese dell'UE, un obiettivo chiave dell'Unione dei mercati dei capitali. Tuttavia, data la rapida crescita del mercato del credito privato, è necessario affrontare i potenziali rischi microprudenziali e macroprudenziali che potrebbero derivare dai FIA che concedono prestiti e diffondersi all'intero sistema finanziario. Le norme applicabili ai GEFIA che gestiscono fondi che concedono prestiti dovrebbero essere armonizzate al fine di migliorare la gestione del rischio in tutto il mercato finanziario e aumentare la trasparenza per gli investitori. ***Occorre tuttavia ricordare che la direttiva 2011/61/UE non disciplina specifici prodotti di investimento.***

[31] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano d'azione" (COM(2020) 590 final).

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per limitare i conflitti di interesse, è opportuno che i GEFIA e il loro personale non ricevano prestiti dai FIA che concedono prestiti e che sono da essi gestiti. Analogamente, è opportuno vietare al depositario del FIA e al suo personale o al delegato del GEFIA e al suo personale di ricevere prestiti dai FIA associati.	(12) Per limitare i conflitti di interesse, è opportuno che i GEFIA e il loro personale non ricevano prestiti dai FIA che concedono prestiti e che sono da essi gestiti. Analogamente, è opportuno vietare al depositario del FIA e al suo personale o al delegato del GEFIA e al suo personale ***o a entità appartenenti allo stesso gruppo del GEFIA e al loro personale*** di ricevere prestiti dai FIA associati.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La direttiva 2011/61/UE dovrebbe riconoscere il diritto dei FIA di concedere prestiti e provvedere alla negoziazione di tali prestiti sul mercato secondario. ***Per evitare azzardi morali e mantenere la qualità generale del credito per i prestiti concessi dai FIA, tali prestiti*** dovrebbero ***essere soggetti a un obbligo di mantenimento del rischio per evitare situazioni in cui*** i prestiti sono concessi con il solo scopo di venderli.	(13) La direttiva 2011/61/UE dovrebbe riconoscere il diritto dei FIA di concedere prestiti e provvedere alla negoziazione di tali prestiti sul mercato secondario. ***Tuttavia, i FIA non*** dovrebbero ***seguire una strategia di investimento del tipo "originate-to-distribute", ovvero una strategia di investimento in base alla quale*** i prestiti sono concessi con il solo scopo di venderli.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I prestiti a lungo termine e illiquidi detenuti dai FIA ***possono*** creare disallineamenti di liquidità se la struttura aperta dei FIA permette agli investitori di riscattare le loro quote o azioni del fondo con una certa frequenza. È ***quindi*** necessario attenuare i rischi legati alla trasformazione delle scadenze imponendo una struttura chiusa per i FIA che concedono prestiti, poiché i fondi di tipo chiuso non sarebbero vulnerabili alle richieste di rimborso e potrebbero detenere i prestiti concessi fino alla scadenza.	(14) I prestiti a lungo termine e illiquidi detenuti dai FIA ***potrebbero*** creare disallineamenti di liquidità se la struttura aperta dei FIA permette agli investitori di riscattare le loro quote o azioni del fondo con una certa frequenza. ***Pertanto, laddove un GEFIA non è in grado di dimostrare alle autorità competenti del suo Stato membro ospitante che il FIA gode di una situazione solida in termini di liquidità,*** è necessario attenuare i rischi legati alla trasformazione delle scadenze imponendo una struttura chiusa per i FIA che concedono prestiti, poiché i fondi di tipo chiuso non sarebbero vulnerabili alle richieste di rimborso e potrebbero detenere i prestiti concessi fino alla scadenza. ***Al fine di garantire criteri coerenti in base ai quali le autorità competenti possano determinare se un FIA abbia dato prova di una situazione solida in termini di liquidità a tali scopi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[1bis], per stabilire tali criteri. È opportuno che tali norme tecniche di regolamentazione siano adottate sulla base di un progetto elaborato dall'ESMA.***
	[1bis] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) In vista delle future modifiche degli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza, è opportuno ampliare lo spettro dei dati che possono essere richiesti ai GEFIA, eliminando le limitazioni che si concentrano sulle operazioni e sulle esposizioni principali o sulle controparti. Se l'ESMA ritiene che sia opportuno fornire periodicamente alle autorità di vigilanza un'informativa completa sul portafoglio, le disposizioni della direttiva 2011/61/UE dovrebbero consentire il necessario ampliamento della portata delle segnalazioni.	(17) In vista delle future modifiche degli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza, è opportuno ampliare lo spettro dei dati che possono essere richiesti ai GEFIA, eliminando le limitazioni che si concentrano sulle operazioni e sulle esposizioni principali o sulle controparti ***e aggiungendo altre categorie di dati da fornire a cura delle autorità competenti***. Se l'ESMA ritiene che sia opportuno fornire periodicamente alle autorità di vigilanza un'informativa completa sul portafoglio, le disposizioni della direttiva 2011/61/UE dovrebbero consentire il necessario ampliamento della portata delle segnalazioni.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per consentire ai gestori di FIA di tipo aperto basati in qualsiasi Stato membro di far fronte alle pressioni per i rimborsi in condizioni di stress del mercato, essi dovrebbero essere tenuti a scegliere almeno uno strumento di gestione della liquidità dall'elenco armonizzato di cui all'allegato, oltre ad avere la possibilità di sospendere i rimborsi. Quando un GEFIA decide di attivare o disattivare ***uno***	(21) Per consentire ai gestori di FIA di tipo aperto basati in qualsiasi Stato membro di far fronte alle pressioni per i rimborsi in condizioni di stress del mercato, essi dovrebbero essere tenuti a scegliere almeno uno strumento di gestione della liquidità dall'elenco armonizzato di cui all'allegato, oltre ad avere la possibilità di sospendere i rimborsi. Quando un GEFIA decide di attivare o disattivare

strumento di gestione della liquidità, dovrebbe notificarlo alle autorità di vigilanza. Ciò permetterebbe alle autorità di vigilanza di gestire meglio le potenziali ricadute delle tensioni di liquidità sul mercato nel suo complesso.

determinati strumenti di gestione della liquidità ***in situazioni di stress di liquidità***, dovrebbe notificarlo alle autorità di vigilanza. Ciò permetterebbe alle autorità di vigilanza di gestire meglio le potenziali ricadute delle tensioni di liquidità sul mercato nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente in materia di gestione del rischio di liquidità da parte dei gestori dei fondi di tipo aperto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[42], per specificare il processo relativo alla scelta e all'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità al fine di agevolare la convergenza del mercato e in materia di vigilanza. È opportuno che tali norme tecniche di regolamentazione siano adottate sulla base di un progetto elaborato dall'ESMA.	(23) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente in materia di gestione del rischio di liquidità da parte dei gestori dei fondi di tipo aperto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[42], per specificare il processo relativo alla scelta e all'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità al fine di agevolare la convergenza del mercato e in materia di vigilanza. È opportuno che tali norme tecniche di regolamentazione siano adottate sulla base di un progetto elaborato dall'ESMA. ***Tali norme dovrebbero riconoscere che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta al GEFIA.***
[42] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati),	[42] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati),

modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per garantire la tutela degli investitori ***e per affrontare i*** rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno che le autorità competenti possano richiedere al gestore di un fondo di tipo aperto di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità appropriato.	(24) Per garantire la tutela degli investitori ***in caso di*** rischi per la stabilità finanziaria***, a titolo eccezionale e previa consultazione del gestore interessato***, è opportuno che le autorità competenti possano richiedere al gestore di un fondo di tipo aperto di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità appropriato.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per sostenere la convergenza in materia di vigilanza per quanto riguarda le deleghe, l'ESMA dovrebbe condurre ***verifiche*** inter pares sulle pratiche di vigilanza prestando particolare attenzione alla prevenzione della costituzione di società fantasma. L'analisi ***delle verifiche*** inter pares da parte dell'ESMA contribuirà al riesame delle misure adottate nella presente direttiva e informerà il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito a eventuali misure aggiuntive che	(28) Per sostenere la convergenza in materia di vigilanza per quanto riguarda le deleghe, l'ESMA dovrebbe condurre ***una verifica*** inter pares sulle pratiche di vigilanza prestando particolare attenzione alla prevenzione della costituzione di società fantasma. L'analisi ***della verifica*** inter pares da parte dell'ESMA contribuirà al riesame delle misure adottate nella presente direttiva e informerà il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito a eventuali misure aggiuntive che

potrebbero essere necessarie per sostenere l'efficacia dei regimi di delega di cui alla direttiva 2011/61/UE.

potrebbero essere necessarie per sostenere l'efficacia dei regimi di delega di cui alla direttiva 2011/61/UE.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) La commercializzazione degli OICVM non è sempre effettuata direttamente dalla società di gestione, ma da uno o più distributori per conto della società di gestione o per proprio conto. Vi potrebbero essere anche casi in cui un consulente finanziario indipendente commercializza un fondo senza che la società di gestione ne sia a conoscenza. La maggior parte dei distributori di fondi è soggetta a requisiti normativi a norma della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2016/97, che definiscono l'ambito e la portata delle loro responsabilità nei confronti dei loro clienti. La direttiva 2009/65/CE dovrebbe pertanto riconoscere la diversità dei regimi di distribuzione e distinguere tra i regimi in cui un distributore opera per conto della società di gestione, che dovrebbero essere considerati un regime di delega, e i regimi in cui un distributore agisce per proprio conto, nel qual caso le disposizioni di tale direttiva in materia di delega non dovrebbero applicarsi.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) In alcuni mercati concentrati manca un'offerta competitiva di servizi di depositario. Per far fronte a questa carenza di prestatori di servizi, che può comportare un aumento dei costi per i GEFIA e ridurre l'efficienza del mercato dei FIA, le autorità competenti dovrebbero poter consentire ai GEFIA o ai FIA di ricorrere ai servizi erogati da depositari situati in altri Stati membri mentre la Commissione valuta, nel contesto del suo riesame della direttiva 2011/61/UE, l'opportunità di proporre misure per realizzare un mercato più integrato.	(29) In alcuni mercati concentrati manca un'offerta competitiva di servizi di depositario. Per far fronte a questa carenza di prestatori di servizi, che può comportare un aumento dei costi per i GEFIA e ridurre l'efficienza del mercato dei FIA, le autorità competenti dovrebbero poter consentire ai GEFIA o ai FIA di ricorrere ai servizi erogati da depositari situati in altri Stati membri mentre la Commissione valuta, nel contesto del suo riesame della direttiva 2011/61/UE, l'opportunità di proporre misure per realizzare un mercato più integrato. ***Nell'ambito di tale riesame, la Commissione dovrebbe effettuare uno studio completo sui potenziali rischi e benefici associati all'introduzione di un passaporto del depositario dell'Unione, in particolare in termini di riduzione dei costi, possibilità di scelta di servizi di depositario più competitivi in altri Stati membri e ampliamento delle scelte disponibili ai gestori.***

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per meglio tutelare gli investitori, è opportuno incrementare il flusso di informazioni dai GEFIA agli investitori. Per consentire agli investitori in FIA di seguire meglio le spese del fondo di investimento, i GEFIA dovrebbero ***individuare le commissioni a carico del GEFIA o delle sue affiliate, nonché*** riferire periodicamente su tutte le commissioni e tutti gli oneri che sono direttamente o indirettamente imputati al	(31) Per meglio tutelare gli investitori, è opportuno incrementare il flusso di informazioni dai GEFIA agli investitori. Per consentire agli investitori in FIA di seguire meglio le spese del fondo di investimento, i GEFIA dovrebbero riferire periodicamente su tutte le commissioni e tutti gli oneri che sono direttamente o indirettamente imputati al FIA. È inoltre opportuno che i GEFIA siano tenuti a comunicare agli investitori la

FIA ***o a uno dei suoi investimenti***. È inoltre opportuno che i GEFIA siano tenuti a comunicare agli investitori la composizione del portafoglio dei prestiti concessi.	composizione del portafoglio dei prestiti concessi.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Per ottenere un quadro affidabile delle attività di delega nell'Unione disciplinate dall'articolo 13 della direttiva 2009/65/CE e per orientare le future decisioni politiche o azioni di vigilanza, è opportuno che le autorità competenti trasmettano all'ESMA notifiche di delega laddove una società di gestione degli OICVM deleghi a soggetti situati in paesi terzi più funzioni di gestione del portafoglio o di gestione del rischio di quante ne gestisca essa stessa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente del processo di notifica in materia di delega, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	***soppresso***

(TFUE), conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[45], per specificare il contenuto, i formati e le procedure per standardizzare il processo di notifica degli accordi di delega degli OICVM. Il modulo di notifica dovrebbe contenere campi di dati che indichino le attività che costituiscono le funzioni di gestione del rischio e del portafoglio al fine di determinare se una società di gestione di OICVM abbia delegato più funzioni di questo tipo rispetto a quante ne abbia conservate. È opportuno che tali norme tecniche di regolamentazione siano adottate sulla base di un progetto elaborato dall'ESMA.

[45] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Per consentire alle società di gestione degli OICVM basate in qualsiasi Stato membro di far fronte alle pressioni per i rimborsi in condizioni di stress del mercato, esse dovrebbero essere tenute a scegliere almeno uno strumento di gestione della liquidità dall'elenco armonizzato di cui all'allegato, oltre ad avere la possibilità	(42) Per consentire alle società di gestione degli OICVM basate in qualsiasi Stato membro di far fronte alle pressioni per i rimborsi in condizioni di stress del mercato, esse dovrebbero essere tenute a scegliere almeno uno strumento di gestione della liquidità dall'elenco armonizzato di cui all'allegato, oltre ad avere la possibilità

di sospendere i rimborsi. Quando una società di gestione decide di attivare o disattivare ***uno strumento*** di gestione della liquidità, dovrebbe notificarlo alle autorità di vigilanza. Ciò permetterebbe alle autorità di vigilanza di gestire meglio le potenziali ricadute delle tensioni di liquidità sul mercato nel suo complesso.	di sospendere i rimborsi. Quando una società di gestione decide di attivare o disattivare ***determinati strumenti*** di gestione della liquidità ***in situazioni di stress di liquidità***, dovrebbe notificarlo alle autorità di vigilanza. Ciò permetterebbe alle autorità di vigilanza di gestire meglio le potenziali ricadute delle tensioni di liquidità sul mercato nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Per garantire la tutela degli investitori ***e per affrontare i*** rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno che le autorità competenti possano richiedere a una società di gestione degli OICVM di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità appropriato.	(44) Per garantire la tutela degli investitori ***in caso di*** rischi per la stabilità finanziaria***, a titolo eccezionale e previa consultazione della società di gestione interessata***, è opportuno che le autorità competenti possano richiedere a una società di gestione degli OICVM di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità appropriato.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente in materia di gestione del rischio di liquidità da parte dei gestori di OICVM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo	(45) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente in materia di gestione del rischio di liquidità da parte dei gestori di OICVM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo

290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[48], per specificare il processo relativo alla scelta e all'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità al fine di agevolare la convergenza del mercato e in materia di vigilanza. È opportuno che tali norme tecniche di regolamentazione siano adottate sulla base di un progetto elaborato dall'ESMA.

290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[48], per specificare il processo relativo alla scelta e all'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità al fine di agevolare la convergenza del mercato e in materia di vigilanza. È opportuno che tali norme tecniche di regolamentazione siano adottate sulla base di un progetto elaborato dall'ESMA. ***Tali norme dovrebbero riconoscere che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta al gestore dell'OICVM.***

[48] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

[48] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Per favorire il monitoraggio del mercato da parte delle autorità di vigilanza, è opportuno migliorare la raccolta e la condivisione delle informazioni ottenute mediante le segnalazioni a fini di vigilanza, imponendo agli OICVM obblighi di segnalazione a fini di vigilanza. È opportuno che alle AEV e alla BCE sia chiesto di valutare, con il sostegno delle autorità nazionali competenti ove necessario, le esigenze in materia di dati delle diverse autorità di vigilanza, tenendo

Emendamento

(46) Per favorire il monitoraggio del mercato da parte delle autorità di vigilanza, è opportuno migliorare la raccolta e la condivisione delle informazioni ottenute mediante le segnalazioni a fini di vigilanza, imponendo agli OICVM obblighi di segnalazione a fini di vigilanza***, in particolare per quanto riguarda la delega di funzioni***. È opportuno che alle AEV e alla BCE sia chiesto di valutare, con il sostegno delle autorità nazionali competenti ove necessario, le esigenze in

conto degli obblighi di segnalazione esistenti ai sensi di altre normative dell'Unione e nazionali, in particolare il regolamento (UE) n. 600/2014, il regolamento (UE) 2019/834, il regolamento (UE) n. 1011/2012 e il regolamento (UE) n. 1073/2013. Gli esiti di questo lavoro preparatorio consentirebbero di prendere una decisione politica consapevole sulla misura e la forma in cui gli OICVM dovrebbero riferire alle autorità competenti sulle loro operazioni.	materia di dati delle diverse autorità di vigilanza, tenendo conto degli obblighi di segnalazione esistenti ai sensi di altre normative dell'Unione e nazionali, in particolare il regolamento (UE) n. 600/2014, il regolamento (UE) 2019/834, il regolamento (UE) n. 1011/2012 e il regolamento (UE) n. 1073/2013. Gli esiti di questo lavoro preparatorio consentirebbero di prendere una decisione politica consapevole sulla misura e la forma in cui gli OICVM dovrebbero riferire alle autorità competenti sulle loro operazioni.
	Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Per sostenere la convergenza in materia di vigilanza per quanto riguarda le deleghe, l'ESMA dovrebbe condurre ***verifiche inter pares*** sulle pratiche di vigilanza prestando particolare attenzione alla prevenzione della costituzione di società fantasma. L'analisi ***delle verifiche*** inter pares da parte dell'ESMA contribuirebbe al riesame delle misure adottate nella presente direttiva e informerebbe il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito alle misure aggiuntive che potrebbero essere necessarie per sostenere l'efficacia del regime di delega di cui alla direttiva 2009/65/CE.	(50) Per sostenere la convergenza in materia di vigilanza per quanto riguarda le deleghe, l'ESMA dovrebbe condurre ***una verifica inter pares*** sulle pratiche di vigilanza prestando particolare attenzione alla prevenzione della costituzione di società fantasma. L'analisi ***della verifica*** inter pares da parte dell'ESMA contribuirebbe al riesame delle misure adottate nella presente direttiva e informerebbe il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito alle misure aggiuntive che potrebbero essere necessarie per sostenere l'efficacia del regime di delega di cui alla direttiva 2009/65/CE.
	Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(52 bis) Nell'esercizio delle sue funzioni a norma delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, l'ESMA dovrebbe seguire un approccio basato sul rischio.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera ag

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera ag) è sostituita dalla seguente:
	*"(ag) «investitore professionale», l'investitore**:***
	- che sia considerato un cliente professionale o possa, su richiesta, essere trattato come cliente professionale ai sensi dell'allegato II della ***direttiva 2014/65/CE; oppure***
	- che si è impegnato a investire un minimo di 100 000 EUR e ha dichiarato per iscritto, in un documento distinto dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevole dei rischi associati all'impegno o all'investimento previsti; oppure
	- che sia un membro del personale di alto livello, un gestore di portafoglio, un direttore, un funzionario, un agente o un dipendente del gestore o di un suo affiliato e che abbia una conoscenza

sufficiente del FIA in questione."

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – parte introduttiva
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 4 – lettere ap bis (nuova) e ap ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) all'articolo 4, paragrafo 1***, è aggiunta la lettera ap) seguente***:	(1) all'articolo 4, paragrafo 1, ***sono aggiunte le lettere seguenti***:

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 4 – lettera ap bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(ap bis) «concessione del prestito», la concessione di prestiti da parte di un FIA in qualità di prestatore originario;

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera ap ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(ap ter) "prestito di azionista", un

	prestito concesso da un FIA a un'impresa nella quale detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 % del capitale o dei diritti di voto, qualora il prestito non possa essere venduto a terzi indipendentemente dagli strumenti di capitale detenuti dal FIA nella stessa impresa.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a – parte introduttiva
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 6 – paragrafo 4 lettere c, d e d bis (nuove)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al paragrafo 4 sono aggiunte le lettere c) ***e d)*** seguenti:	(a) al paragrafo 4 sono aggiunte le lettere c), d) ***e d bis)*** seguenti:

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) qualsiasi altro servizio accessorio che non sia un servizio di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE, che costituisca una continuazione di servizi già avviati dal GEFIA o un impiego di competenze interne, e che non crei conflitti di interesse che non potrebbero essere gestiti mediante norme supplementari;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) una descrizione ***dettagliata*** del loro ruolo, del loro titolo e della loro anzianità;	i) una descrizione del loro ruolo, del loro titolo e della loro anzianità;

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) informazioni sulle modalità adottate per delegare e subdelegare a terzi le funzioni di cui all'articolo 20 ***e una*** descrizione ***dettagliata*** delle risorse umane e tecniche che il GEFIA impiegherà per monitorare e controllare il delegato***;***	e) informazioni sulle modalità adottate per delegare e subdelegare a terzi le funzioni di cui all'articolo 20, ***comprendenti:***
	i) la denominazione legale e l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) del GEFIA;
	ii) la denominazione legale e il LEI del FIA e la sua strategia di investimento;
	iii) la denominazione legale e il LEI di ciascun delegato, la giurisdizione in cui è stabilito e, se del caso, la sua autorità di vigilanza;
	iv) una breve descrizione delle funzioni di gestione del rischio delegate, specificando se ciascuna di tali deleghe equivale a una delega parziale o totale;
	v) una breve descrizione delle funzioni di

gestione del portafoglio delegate, per strategia di investimento e geografie pertinenti, specificando se ciascuna di tali deleghe equivale a una delega parziale o totale;

vi) una breve descrizione delle altre funzioni di cui all'allegato I che il GEFIA svolge a titolo supplementare;

vii) una descrizione delle risorse umane e tecniche che il GEFIA impiegherà per monitorare e controllare il delegato.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
5. Le autorità competenti informano, su base trimestrale, l'ESMA delle autorizzazioni rilasciate o ritirate conformemente al presente capo.	
L'ESMA tiene un registro centrale pubblico che identifica ciascun GEFIA autorizzato ai sensi della presente direttiva, un elenco dei FIA gestiti e/o commercializzati nell'Unione da detto GEFIA e l'autorità competente per ciascun GEFIA. Tale registro è reso accessibile in formato elettronico.	
Qualora un GEFIA deleghi a soggetti situati in paesi terzi più funzioni di gestione del portafoglio o di gestione del rischio di quante ne conservi, le autorità competenti notificano annualmente all'ESMA tutte le deleghe in questione ("notifiche di delega").	

Le notifiche di delega comprendono quanto segue:

(a) informazioni sul GEFIA e sul FIA interessati;

(b) informazioni sul delegato, specificandone il domicilio e se si tratti di un soggetto regolamentato o meno;

(c) una descrizione delle funzioni di gestione del portafoglio e di gestione del rischio delegate;

(d) una descrizione delle funzioni di gestione del portafoglio e di gestione del rischio conservate;

(e) qualsiasi altra informazione necessaria a esaminare le modalità di delega;

(f) una descrizione delle attività di vigilanza delle autorità competenti, compresi riesami documentali e ispezioni in loco nonché i risultati di tali attività;

(g) dettagli riguardanti la cooperazione tra l'autorità competente del GEFIA e l'autorità di vigilanza del delegato.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c – parte introduttiva
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 7 – paragrafi 8 e 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***sono aggiunti i paragrafi 8 e*** 9 ***seguenti***:	c) ***è aggiunto il paragrafo*** 9 ***seguente***:

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire il contenuto delle notifiche di delega e i formati, i modelli e le procedure standard per la trasmissione delle notifiche di delega in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza. I formati e i modelli standard includono campi per l'inserimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 5, quarto comma.	***soppresso***
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.	

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 7 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. L'ESMA presenta ***almeno ogni due anni*** al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ***relazioni periodiche*** che ***esaminano*** le pratiche di mercato relative alla delega a soggetti situati in paesi terzi e la conformità agli articoli 7 e 20.;	9. ***Entro … [12 mesi prima della data del riesame di cui all'articolo 69 ter]*** l'ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ***una relazione*** che ***esamina*** le pratiche di mercato relative alla delega a soggetti situati in paesi terzi e la conformità agli articoli 7 e 20.;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera a
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) per quanto riguarda le attività di concessione di prestiti, attuano politiche, procedure e processi efficaci per la concessione del credito, per la valutazione del rischio di credito e per la gestione e il monitoraggio del loro portafoglio di crediti, mantengono aggiornati ed efficaci tali politiche, procedure e processi e li riesaminano periodicamente, con frequenza almeno annuale.;	d) per quanto riguarda le attività di concessione di prestiti ***diversi dai prestiti di azionista, qualora tali prestiti non superino in totale il 150 % del valore patrimoniale netto del FIA***, attuano politiche, procedure e processi efficaci per la concessione del credito, per la valutazione del rischio di credito e per la gestione e il monitoraggio del loro portafoglio di crediti, mantengono aggiornati ed efficaci tali politiche, procedure e processi e li riesaminano periodicamente, con frequenza almeno annuale.;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 bis – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 bis. Il GEFIA garantisce che i prestiti concessi dal FIA gestito a ogni singolo mutuatario non superino il 20 % del capitale del FIA qualora il mutuatario sia uno dei soggetti seguenti:	4 bis. Il GEFIA garantisce che i prestiti concessi dal FIA gestito a ogni singolo mutuatario non superino il 20 % del capitale del FIA ***o degli impegni o delle sottoscrizioni complessive*** qualora il mutuatario sia uno dei soggetti seguenti:

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 quinquies – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) un soggetto appartenente allo stesso gruppo del GEFIA;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 quinquies – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il proprio depositario;	b) il proprio depositario ***o un delegato del depositario***;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 sexies. Il GEFIA garantisce che il FIA gestito conservi costantemente il 5 % del valore nozionale dei prestiti che esso ha concesso e successivamente venduto sul mercato secondario.	***soppresso***
La prescrizione di cui al primo comma	

non si applica ai prestiti che il FIA ha acquistato sul mercato secondario.";

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 sexies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 sexies bis. Gli Stati membri vietano ai GEFIA di gestire FIA la cui strategia di investimento consiste nel concedere prestiti al solo scopo di trasferire tali prestiti a terzi ("originate-to-distribute").

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 16 – paragrafo 2 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un GEFIA garantisce che il FIA gestito sia di tipo chiuso ***se il valore nozionale dei prestiti da esso concessi supera il 60 %*** del suo ***valore patrimoniale netto***.	Un GEFIA garantisce che il FIA gestito sia di tipo chiuso ***laddove non è in grado di dimostrare alle autorità competenti*** del suo ***Stato membro d'origine che il FIA gode di una situazione solida in termini di liquidità***.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 16 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. A seguito della valutazione dell'adeguatezza in relazione alla strategia di investimento perseguita, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso, un GEFIA che gestisce un FIA di tipo aperto seleziona almeno uno strumento di gestione della liquidità adeguato dall'elenco di cui all'allegato V, punti ***da*** 2 ***a 4***, ai fini del possibile utilizzo nell'interesse degli investitori del FIA. Il GEFIA attua politiche e procedure dettagliate per l'attivazione e la disattivazione di qualsiasi strumento di gestione della liquidità selezionato e modalità operative e amministrative per l'utilizzo di tale strumento.	2 ter. A seguito della valutazione dell'adeguatezza in relazione alla strategia di investimento perseguita, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso, un GEFIA che gestisce un FIA di tipo aperto seleziona almeno uno strumento di gestione della liquidità adeguato dall'elenco di cui all'allegato V, punti 2***, 3, 4, 5, 6 e 8***, ai fini del possibile utilizzo nell'interesse degli investitori del FIA. Il GEFIA attua politiche e procedure dettagliate per l'attivazione e la disattivazione di qualsiasi strumento di gestione della liquidità selezionato e modalità operative e amministrative per l'utilizzo di tale strumento.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 16 – paragrafo 2 quater – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un GEFIA che gestisce un FIA di tipo aperto può, nell'interesse degli investitori del FIA, sospendere temporaneamente il riacquisto o il rimborso delle quote del FIA o attivare altri strumenti di gestione della liquidità selezionati dall'elenco di cui all'allegato V, punti ***da*** 2 ***a 4, e*** contemplati dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi del GEFIA.	Un GEFIA che gestisce un FIA di tipo aperto può, nell'interesse degli investitori del FIA, sospendere temporaneamente il riacquisto o il rimborso delle ***azioni o*** quote del FIA o attivare altri strumenti di gestione della liquidità selezionati dall'elenco di cui all'allegato V, punti 2***, 3, 4, 5, 6 e 8, laddove tali strumenti sono*** contemplati dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi del GEFIA.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 16 – paragrafo 2 quinquies – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un GEFIA informa senza indugio le autorità competenti del suo Stato membro d'origine ***in merito all'attivazione o alla disattivazione di uno strumento di gestione della liquidità di cui al paragrafo 2 ter***.	***Laddove, in situazioni di stress di liquidità,*** un GEFIA ***attiva o disattiva uno degli strumenti di gestione della liquidità elencati ai punti da 1 a 4 dell'elenco di cui all'allegato V, ne*** informa senza indugio le autorità competenti del suo Stato membro d'origine.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 16 – paragrafo 2 quinquies – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA informano senza indugio le autorità competenti di uno Stato membro ospitante del GEFIA***, *l'ESMA e il CERS*** in merito a qualsiasi notifica ricevuta in conformità del presente paragrafo.	Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA informano senza indugio le autorità competenti di uno Stato membro ospitante del GEFIA ***e l'ESMA*** in merito a qualsiasi notifica ricevuta in conformità del presente paragrafo. ***Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA notificano al CERS l'esistenza di un rischio potenziale per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario.***

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 16 – paragrafo 2 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 septies. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità di cui all'allegato V.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 16 – paragrafo 2 septies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 septies bis. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sui criteri che le autorità competenti devono utilizzare per determinare se un FIA ha dato prova di una situazione solida in termini di liquidità ai fini del paragrafo 2 bis.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 16 – paragrafo 2 octies

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 octies. 2 octies. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardanti i criteri per la selezione e l'utilizzo di strumenti di gestione della liquidità adeguati da parte dei GEFIA ai fini della gestione del rischio di liquidità, comprese le opportune comunicazioni agli investitori, tenuto conto della capacità di tali strumenti di ridurre i vantaggi indebiti per gli investitori che riscattano per primi i propri investimenti e di attenuare i rischi per la stabilità finanziaria.	2 octies. 2 octies. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardanti i criteri per la selezione e l'utilizzo di strumenti di gestione della liquidità adeguati da parte dei GEFIA ai fini della gestione del rischio di liquidità, comprese le opportune comunicazioni agli investitori, tenuto conto della capacità di tali strumenti di ridurre i vantaggi indebiti per gli investitori che riscattano per primi i propri investimenti e di attenuare i rischi per la stabilità finanziaria. ***Tali norme riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta al GEFIA. Devono prevedere un periodo di tempo adeguato per l'adattamento prima della loro applicazione, in particolare per i GEFIA esistenti.***

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 16 – paragrafo 2 nonies

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 nonies. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 2 septies e 2 octies del presente articolo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;	2 nonies. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 2 septies ***bis*** e 2 octies del presente articolo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.;

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) è inserito il seguente paragrafo 6 bis:
	"6 bis) In deroga ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, se la funzione di commercializzazione di cui all'allegato I, paragrafo 2, lettera b), è svolta da uno o più distributori che non agiscono per conto del GEFIA, in virtù di un accordo tra il GEFIA e detto o detti distributori, tale funzione non è considerata una delega soggetta agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo."

Or. en

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera b – punto i
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 21 – paragrafo 11 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, tranne nel caso in cui il terzo in questione sia un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD emittente ai sensi ***dell'articolo 1, lettera e), del*** regolamento delegato (UE) ***2017/392 della Commissione****, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue	c) il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, tranne nel caso in cui il terzo in questione sia un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD emittente ai sensi ***dell'atto*** delegato ***adottato in base all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 48, paragrafo 10, del*** regolamento (UE) ***n. 909/2014***, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale

funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli;	terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera b – punto ii
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 21 – paragrafo 11 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente paragrafo, la prestazione di servizi da parte un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD emittente ai sensi ***dell'articolo 1***, ***lettera*** e***)***, del regolamento ***delegato*** (UE) ***2017/392 della Commissione*** non è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario. ;	Ai fini del presente paragrafo, la prestazione di servizi da parte un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD emittente ai sensi ***dell'atto delegato adottato in base all'articolo 29***, ***paragrafo 3,*** e ***all'articolo 48, paragrafo 10***, del regolamento (UE) ***n. 909/2014*** non è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario. ***La prestazione di servizi da parte un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD investitore quale definito in tale atto delegato è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario.***

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera c
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 21 – paragrafo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. Il depositario***, su richiesta,*** fornisce alle sue autorità competenti, alle autorità competenti del FIA che lo ha nominato	16. Il depositario fornisce alle sue autorità competenti, alle autorità competenti del FIA che lo ha nominato

depositario e alle autorità competenti del GEFIA che gestisce il FIA in questione tutte le informazioni che ha ottenuto nell'esercizio delle sue mansioni e che possano essere necessarie alle autorità competenti del FIA o del GEFIA. Se le autorità competenti del FIA o del GEFIA sono diverse da quelle del depositario, le autorità competenti del depositario condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità competenti del FIA e del GEFIA**.**;	depositario e alle autorità competenti del GEFIA che gestisce il FIA in questione tutte le informazioni che ha ottenuto nell'esercizio delle sue mansioni e che possano essere necessarie alle autorità competenti del FIA o del GEFIA. Se le autorità competenti del FIA o del GEFIA sono diverse da quelle del depositario, le autorità competenti del depositario condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità competenti del FIA e del GEFIA***, le quali condividono senza indugio con le autorità competenti del depositario tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei poteri di vigilanza di tali autorità***;

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto ii
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera i bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) è inserita la lettera i bis) seguente:	***soppresso***
i bis) un elenco delle commissioni e degli oneri che saranno applicati in relazione al funzionamento del FIA e che saranno a carico del GEFIA o delle sue affiliate.;	

Or. en

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***il*** portafoglio dei prestiti concessi;	d) ***la composizione del*** portafoglio dei prestiti concessi;

Or. en

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) su base ***trimestrale***, tutte le commissioni e gli oneri diretti e indiretti che sono stati direttamente o indirettamente addebitati ***o imputati*** al FIA ***o a uno dei suoi investimenti***;	e) su base ***annuale***, tutte le commissioni e gli oneri diretti e indiretti che sono stati direttamente o indirettamente addebitati al FIA;

Or. en

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) su base ***trimestrale***, qualsiasi impresa madre, impresa figlia o società veicolo costituita in relazione agli investimenti del FIA dal GEFIA***, dal personale del GEFIA o da affiliate dirette o indirette del GEFIA.;***	f) su base ***annuale***, qualsiasi impresa madre, impresa figlia o società veicolo costituita in relazione agli investimenti del FIA dal GEFIA.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera a
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il GEFIA comunica regolarmente alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine informazioni sui mercati e gli strumenti in cui negozia per conto dei FIA che gestisce.	Il GEFIA comunica regolarmente alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine informazioni sui mercati e gli strumenti in cui negozia per conto dei FIA che gestisce ***e altre informazioni economiche e contabili pertinenti di cui al paragrafo 2***.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettere e bis e e ter (nuove)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:
	"e bis) l'importo totale della leva finanziaria del valore patrimoniale netto utilizzato dal FIA;
	e ter) informazioni sugli accordi di delega riguardanti le funzioni di gestione del portafoglio o di gestione del rischio, in particolare:
	i) informazioni sui soggetti ai quali tali funzioni sono state delegate (nome e LEI di ciascun delegato, la giurisdizione in cui è stabilito e, se del caso, la sua autorità di vigilanza);
	ii) informazioni sulla funzione delegata, sul tipo di delega (totale o parziale) e sulla

data dell'accordo o del contratto di delega;

iii) qualora siano in vigore accordi di subdelega, le stesse informazioni per quanto riguarda i subdelegati e le funzioni subdelegate;

iv) la data di conclusione e di scadenza degli accordi di delega e subdelega;

v) una descrizione delle misure periodiche di dovuta diligenza attuate dal GEFIA per sorvegliare, monitorare e controllare il delegato, compresa la data di attuazione di tali misure, i problemi individuati e, se del caso, le misure e il calendario adottati per affrontarli.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera c
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 24 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino i dettagli da comunicare a norma dei paragrafi 1 e 2. L'ESMA tiene conto degli altri obblighi di segnalazione cui sono soggetti i GEFIA e della relazione pubblicata in conformità dell'articolo 69 ter, paragrafo 2.	L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino i dettagli da comunicare a norma dei paragrafi 1 e 2. ***Onde ridurre duplicazioni e incoerenze tra i quadri in materia di segnalazione,*** l'ESMA tiene conto degli altri obblighi di segnalazione cui sono soggetti i GEFIA e della relazione pubblicata in conformità dell'articolo 69 ter, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera d

Direttiva 2011/61/UE
Articolo 24 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il formato e le norme relative ai dati per le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2;	(a) il formato e le norme relative ai dati per le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ***che comprendono in particolare i LEI globali e i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN)***;

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera d
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 24 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) i metodi e le modalità per presentare le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i metodi e le modalità per migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l'utilizzo efficienti dei dati già trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro in materia di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità competente pertinente, tanto dell'Unione quanto nazionale.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera d
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 24 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nell'elaborare tali progetti di norme

	tecniche, l'ESMA tiene conto degli sviluppi e delle norme internazionali concordati a livello dell'Unione o mondiale e delle conclusioni della relazione pubblicata conformemente all'articolo 69 ter, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 38 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ESMA effettua ***periodicamente e almeno ogni due anni*** un'analisi delle verifiche inter pares sulle attività di vigilanza delle autorità competenti relativamente all'applicazione dell'articolo 20. Tale analisi delle verifiche inter pares si concentra sulle misure adottate per evitare che i GEFIA che delegano l'esecuzione delle funzioni di gestione del portafoglio o gestione del rischio a terzi situati in paesi terzi divengano società fantasma.	1. ***Entro … [12 mesi prima della data del riesame di cui all'articolo 69 ter], e diversamente se del caso,*** l'ESMA effettua un'analisi delle verifiche inter pares sulle attività di vigilanza delle autorità competenti relativamente all'applicazione dell'articolo 20. Tale analisi delle verifiche inter pares si concentra sulle misure adottate per evitare che i GEFIA che delegano l'esecuzione delle funzioni di gestione del portafoglio o gestione del rischio a terzi situati in paesi terzi divengano società fantasma.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
"j) imporre ai GEFIA, nell'interesse degli investitori ***o del pubblico***, di attivare	"j) imporre ai GEFIA, ***in circostanze eccezionali e previa consultazione del***

o disattivare uno strumento di gestione della liquidità figurante nell'allegato V, punto 1 o 2, o selezionato dal GEFIA in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2 ter, a seconda di quale opzione sia più adatta alla luce della tipologia di FIA di tipo aperto o di gruppo di FIA di tipo aperto interessato e ***dei*** rischi ***per la tutela degli investitori o*** per la stabilità finanziaria che richiedono tale imposizione;";	***GEFIA,*** nell'interesse degli investitori, di attivare o disattivare uno strumento di gestione della liquidità figurante nell'allegato V, punto 1 o 2, o selezionato dal GEFIA in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2 ter, a seconda di quale opzione sia più adatta alla luce della tipologia di FIA di tipo aperto o di gruppo di FIA di tipo aperto interessato e ***se vi sono*** rischi per la stabilità finanziaria che richiedono tale imposizione;";

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 47 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera d) seguente:	***soppresso***
(d) imporre ai GEFIA non UE che commercializzano nell'Unione FIA da essi gestiti o ai GEFIA UE che gestiscono FIA non UE di attivare o disattivare uno strumento di gestione della liquidità figurante nell'allegato V, punto 1 o 2, o selezionato dal GEFIA, a seconda di quale opzione sia più adatta alla luce della tipologia di FIA di tipo aperto interessato e dei rischi per la tutela degli investitori o per la stabilità finanziaria che richiedono tale imposizione.";	

Or. en

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 – lettera a

Direttiva 2011/61/UE
Articolo 50 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
"5. Quando le autorità competenti di uno Stato membro hanno motivi ragionevoli per sospettare che atti contrari alla presente direttiva siano o siano stati commessi da GEFIA non sottoposti alla loro vigilanza, lo notificano all'ESMA e alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante del GEFIA interessato con la maggiore precisione possibile. Queste autorità adottano misure appropriate e comunicano all'ESMA e alle autorità competenti notificanti il risultato dell'intervento e, nella misura del possibile, le eventuali novità di rilievo. Il presente paragrafo fa salve le competenze dell'autorità competente notificante.";	"5. Quando le autorità competenti di uno Stato membro hanno motivi ragionevoli per sospettare che atti contrari alla presente direttiva siano o siano stati commessi da GEFIA non sottoposti alla loro vigilanza ***o da un soggetto nominato depositario da un GEFIA***, lo notificano all'ESMA e alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante del GEFIA ***o del soggetto*** interessato con la maggiore precisione possibile. Queste autorità adottano misure appropriate e comunicano all'ESMA e alle autorità competenti notificanti il risultato dell'intervento e, nella misura del possibile, le eventuali novità di rilievo. Il presente paragrafo fa salve le competenze dell'autorità competente notificante.";

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 – lettera b
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 50 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"5 bis. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine di un GEFIA informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA***,** l'ESMA ***e il CERS*** prima di esercitare i poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), o all'articolo 47, paragrafo 4, lettera d).	5 bis. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine di un GEFIA informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA ***e l'ESMA*** prima di esercitare i poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), o all'articolo 47, paragrafo 4, lettera d). ***Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA notificano al CERS l'esistenza di un rischio potenziale per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario.***

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 – lettera b
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 50 – paragrafo 5 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 ter. L'autorità competente dello Stato membro ospitante di un GEFIA può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA di esercitare i poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), o all'articolo 47, paragrafo 4, lettera d), precisando i motivi della richiesta e informandone l'ESMA e il CERS.	5 ter. L'autorità competente dello Stato membro ospitante di un GEFIA può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA di esercitare i poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), o all'articolo 47, paragrafo 4, lettera d), precisando i motivi della richiesta e informandone l'ESMA e***, in caso di rischio potenziale per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario,*** il CERS.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 – lettera b
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 50 – paragrafo 5 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
5 quater. Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA non concordi con la richiesta di cui al paragrafo 5 ter, ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante del GEFIA, l'ESMA e il CERS, esponendo le proprie motivazioni.	5 quater. Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA non concordi con la richiesta di cui al paragrafo 5 ter, ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante del GEFIA ***e*** l'ESMA e***, in caso di rischio potenziale per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario,*** il CERS, esponendo le proprie motivazioni.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 50 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che indicano in quali situazioni le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), e in quali situazioni possono presentare le richieste di cui ai paragrafi 5 ter e 5 septies. Nell'elaborazione di tali norme, l'ESMA tiene conto delle potenziali implicazioni di tale intervento di vigilanza per la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria in un altro Stato membro o nell'Unione.	L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che indicano in quali situazioni le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), e in quali situazioni possono presentare le richieste di cui ai paragrafi 5 ter e 5 septies. Nell'elaborazione di tali norme, l'ESMA tiene conto delle potenziali implicazioni di tale intervento di vigilanza per la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria in un altro Stato membro o nell'Unione. ***Tali norme riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta al GEFIA e che l'intervento delle autorità competenti è l'ultima risorsa.***

Or. en

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 61 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
"5. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine di un FIA o, qualora il FIA non sia regolamentato, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA possono consentire che gli enti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), stabiliti in un altro Stato membro siano	"5. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine di un FIA o, qualora il FIA non sia regolamentato, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA possono consentire che gli enti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), stabiliti in un altro Stato membro siano

nominati depositari. La presente disposizione non pregiudica la piena applicazione dell'articolo 21, ad eccezione del paragrafo 5, lettera a), di detto articolo, sul luogo dove il depositario deve essere stabilito.";	nominati depositari. ***Nell'esercizio di tale possibilità, le autorità competenti decidono caso per caso e notificano all'ESMA le decisioni adottate al riguardo.*** La presente disposizione non pregiudica la piena applicazione dell'articolo 21, ad eccezione del paragrafo 5, lettera a), di detto articolo, sul luogo dove il depositario deve essere stabilito.";

Or. en

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 69 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [***inserire la data corrispondente a*** 60 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e in seguito ***alle verifiche*** inter pares ***effettuate*** dall'ESMA di cui all'articolo 38 bis e alle relazioni elaborate dall'ESMA in conformità dell'articolo 7, paragrafo 9, la Commissione avvia un riesame del funzionamento delle norme contenute nella presente direttiva e dell'esperienza acquisita nella loro applicazione. Tale riesame comprende una valutazione degli aspetti seguenti:	1. Entro il [60 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e in seguito ***alla verifica*** inter pares ***effettuata*** dall'ESMA di cui all'articolo 38 bis e alle relazioni elaborate dall'ESMA in conformità dell'articolo 7, paragrafo 9, la Commissione avvia un riesame del funzionamento delle norme contenute nella presente direttiva e dell'esperienza acquisita nella loro applicazione. Tale riesame comprende una valutazione degli aspetti seguenti:

Or. en

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2011/61/UE
Articolo 69 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), la Commissione, entro [24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] effettua uno studio completo sui potenziali benefici e rischi dell'introduzione di un passaporto depositario UE.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
	"2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se la funzione di commercializzazione di cui all'allegato II, terzo trattino, è svolta da uno o più distributori che non agiscono per conto dell'OICVM, in virtù di un accordo tra l'OICVM e detto o detti distributori, tale funzione non è considerata una delega soggetta agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo."

Or. en

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c – parte introduttiva
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 13 – paragrafi da 3 a 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) sono aggiunti i paragrafi ***3, 4,*** 5 e 6 seguenti:	(c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

Or. en

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "3. Qualora una società di gestione deleghi a soggetti situati in paesi terzi più funzioni di gestione del portafoglio o di gestione del rischio di quante ne conservi, le autorità competenti notificano annualmente all'ESMA tutte le deleghe in questione ("notifiche di delega").	***soppresso***
Le notifiche di delega comprendono quanto segue:	
(a) informazioni sull'OICVM e sulla relativa società di gestione interessata;	
(b) informazioni sul delegato, specificandone il domicilio e se si tratti di un soggetto regolamentato o meno;	
(c) una descrizione delle funzioni di gestione del portafoglio e di gestione del rischio delegate;	
(d) una descrizione delle funzioni di gestione del portafoglio e di gestione del rischio conservate;	
(e) qualsiasi altra informazione necessaria a esaminare le modalità di delega;	
(f) una descrizione delle attività di vigilanza delle autorità competenti, compresi riesami documentali e ispezioni	

in loco nonché i risultati di tali attività;

(g) dettagli riguardanti la cooperazione tra l'autorità competente e l'autorità di vigilanza del delegato.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire il contenuto delle notifiche di delega e i formati, i modelli e le procedure standard per la trasmissione delle notifiche di delega in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza. I formati e i modelli standard includono campi per l'inserimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3.	***soppresso***
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.	

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'ESMA presenta ***almeno ogni due***	5. ***Entro [12 mesi prima della data***

anni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ***relazioni periodiche*** che ***esaminano*** le pratiche di mercato relative alla delega a soggetti situati in paesi terzi e la conformità agli articoli 7 e 13.	***del riesame di cui all'articolo 110 bis]*** l'ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ***una relazione*** che ***esamina*** le pratiche di mercato relative alla delega a soggetti situati in paesi terzi e la conformità agli articoli 7 e 13.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 18 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A seguito della valutazione dell'adeguatezza in relazione alla strategia di investimento perseguita, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso, una società di gestione seleziona almeno uno strumento di gestione della liquidità adeguato dall'elenco di cui all'allegato II bis, punti ***da*** 2 ***a*** 4, e lo include nel regolamento del fondo o nell'atto costitutivo della società di investimento ai fini del possibile utilizzo nell'interesse degli investitori dell'OICVM. La società di gestione attua politiche e procedure dettagliate per l'attivazione e la disattivazione di qualsiasi strumento di gestione della liquidità selezionato e modalità operative e amministrative per l'utilizzo di tale strumento.	2. A seguito della valutazione dell'adeguatezza in relazione alla strategia di investimento perseguita, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso, una società di gestione seleziona almeno uno strumento di gestione della liquidità adeguato dall'elenco di cui all'allegato II bis, punti 2***, 3,*** 4***, 5, 6 e 8***, e lo include nel regolamento del fondo o nell'atto costitutivo della società di investimento ai fini del possibile utilizzo nell'interesse degli investitori dell'OICVM. La società di gestione attua politiche e procedure dettagliate per l'attivazione e la disattivazione di qualsiasi strumento di gestione della liquidità selezionato e modalità operative e amministrative per l'utilizzo di tale strumento.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2009/65/CE
Articolo 18 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire e specificare le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità di cui all'allegato II bis.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 18 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardanti i criteri per la selezione e l'utilizzo di strumenti di gestione della liquidità adeguati da parte delle società di gestione ai fini della gestione del rischio di liquidità, comprese le opportune comunicazioni agli investitori, tenuto conto della capacità di tali strumenti di ridurre i vantaggi indebiti per gli investitori che riscattano per primi i propri investimenti e di attenuare i rischi per la stabilità finanziaria.	4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardanti i criteri per la selezione e l'utilizzo di strumenti di gestione della liquidità adeguati da parte delle società di gestione ai fini della gestione del rischio di liquidità, comprese le opportune comunicazioni agli investitori, tenuto conto della capacità di tali strumenti di ridurre i vantaggi indebiti per gli investitori che riscattano per primi i propri investimenti e di attenuare i rischi per la stabilità finanziaria. ***Tali norme riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta all'OICVM. Devono prevedere un periodo di tempo adeguato per l'adattamento prima della loro applicazione, in particolare per gli OICVM esistenti.***

Or. en

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 20 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La società di gestione comunica regolarmente alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine informazioni sui mercati e gli strumenti in cui negozia per conto degli OICVM che gestisce.	1. La società di gestione comunica regolarmente alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine informazioni sui mercati e gli strumenti in cui negozia per conto degli OICVM che gestisce ***e altre informazioni economiche e contabili pertinenti di cui al paragrafo 1 bis***.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 20 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La società di gestione comunica regolarmente alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine informazioni sugli accordi di delega riguardanti funzioni di gestione del portafoglio o di gestione del rischio, in particolare:
	i) informazioni sui soggetti ai quali tali funzioni sono state delegate (nome e LEI di ciascun delegato, la giurisdizione in cui è stabilito e, se del caso, la sua autorità di vigilanza);
	ii) informazioni sulla funzione delegata, sul tipo di delega (totale o parziale) e sulla data dell'accordo o del contratto di delega;
	iii) qualora siano in vigore accordi di subdelega, le stesse informazioni per quanto riguarda i subdelegati e le

	funzioni subdelegate;
	iv) la data di conclusione e di scadenza degli accordi di delega e subdelega;
	v) una descrizione delle misure periodiche di dovuta diligenza attuate dalla società di gestione per sorvegliare, monitorare e controllare il delegato, compresa la data di attuazione di tali misure, i problemi individuati e, se del caso, le misure e il calendario adottati per affrontarli.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 20 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino i dettagli da comunicare in conformità ***del paragrafo 1***. L'ESMA tiene conto degli altri obblighi di segnalazione cui sono soggette le società di gestione e della relazione pubblicata in conformità dell'articolo 20 ter.	L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino i dettagli da comunicare in conformità ***dei paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo***. L'ESMA tiene conto degli altri obblighi di segnalazione cui sono soggette le società di gestione e della relazione pubblicata in conformità dell'articolo 20 ter.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 20 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il formato e le norme relative ai dati per le segnalazioni di cui ***al paragrafo 1***;	(a) il formato e le norme relative ai dati per le segnalazioni di cui ***ai paragrafi 1 e 1 bis***;

Or. en

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 20 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) metodi e modalità per presentare le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, compresi metodi e modalità per migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l'utilizzo efficienti dei dati già trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro in materia di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità competente pertinente, tanto dell'Unione quanto nazionale.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 20 bis – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche, l'ESMA tiene conto degli sviluppi e delle norme internazionali concordati a livello dell'Unione o mondiale e delle conclusioni della

relazione pubblicata conformemente all'articolo 20 ter.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 22 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
"c) il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, tranne nel caso in cui il terzo in questione sia un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD emittente ai sensi ***dell'articolo 1***, ***lettera*** e***)***, del regolamento ***delegato*** (UE) ***2017/392 della Commissione****, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli.	"c) il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, tranne nel caso in cui il terzo in questione sia un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD emittente ai sensi ***dell'atto delegato adottato in base all'articolo 29***, ***paragrafo 3,*** e ***all'articolo 48, paragrafo 10***, del regolamento (UE) ***n. 909/2014***, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli.

**** Regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 48).";***

Or. en

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 22 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "Ai fini del presente paragrafo, la prestazione di servizi da parte un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD emittente ai sensi ***dell'articolo 1***, ***lettera e)***, del regolamento ***delegato*** (UE) ***2017/392 della Commissione*** non è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario.";	4. "Ai fini del presente paragrafo, la prestazione di servizi da parte un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD emittente ai sensi ***dell'atto delegato adottato in base all'articolo 29***, ***paragrafo 3,*** e ***all'articolo 48, paragrafo 10***, del regolamento (UE) ***n. 909/2014*** non è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario. ";

Or. en

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) nell'interesse dei detentori di quote o del pubblico, le autorità competenti dello Stato membro di origine di un OICVM possono imporre a un OICVM di attivare uno strumento di gestione della liquidità figurante nell'allegato II bis, punto 1 o 2, o selezionato e notificato dall'OICVM in conformità dell'articolo 18 bis, paragrafo 2, a seconda di quale opzione sia più adatta alla luce della tipologia di OICVM e dei rischi che richiedono l'adozione di tale misura.	(b) nell'interesse dei detentori di quote o del pubblico***, in circostanze eccezionali e dopo aver consultato l'OICVM,*** le autorità competenti dello Stato membro di origine di un OICVM possono imporre a un OICVM di attivare uno strumento di gestione della liquidità figurante nell'allegato II bis, punto 1 o 2, o selezionato e notificato dall'OICVM in conformità dell'articolo 18 bis, paragrafo 2, a seconda di quale opzione sia più adatta alla luce della tipologia di OICVM e dei rischi che richiedono l'adozione di tale misura.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'OICVM informa senza indugio le autorità competenti del ***suo*** Stato membro di origine e le autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui commercializza le proprie quote ***in merito all'attivazione o alla disattivazione di uno strumento di gestione della liquidità di cui al paragrafo 2, lettera a)***.	***Qualora un*** OICVM ***utilizzi uno degli strumenti di gestione della liquidità di cui ai punti da 1 a 4 dell'elenco che figura nell'allegato IIA, in situazioni di stress di liquidità, ne*** informa senza indugio le autorità competenti del ***proprio*** Stato membro d'origine e le autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui commercializza le proprie quote.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM informano senza indugio l'ESMA ***e il CERS*** in merito a qualsiasi notifica ricevuta in conformità del presente paragrafo.	Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM informano senza indugio l'ESMA in merito a qualsiasi notifica ricevuta in conformità del presente paragrafo. ***Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM notificano al CERS l'esistenza di un rischio potenziale per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario.***

Or. en

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 84 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 bis. Le autorità competenti dello Stato membro di origine di un OICVM informano le autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui l'OICVM commercializza le proprie quote, l'ESMA ***e il CERS*** prima di esercitare i poteri di cui al paragrafo 2, lettera b).	3 bis. Le autorità competenti dello Stato membro di origine di un OICVM informano le autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui l'OICVM commercializza le proprie quote, l'ESMA prima di esercitare i poteri di cui al paragrafo 2, lettera b). ***Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM notificano al CERS l'esistenza di un rischio potenziale per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario.***

Or. en

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 84 – paragrafo 3 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 ter. L'autorità competente degli Stati membri in cui un OICVM commercializza le proprie quote può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di esercitare i poteri di cui al paragrafo 2, lettera b), precisando i motivi della richiesta e informandone l'ESMA e il CERS.	3 ter. L'autorità competente degli Stati membri in cui un OICVM commercializza le proprie quote può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di esercitare i poteri di cui al paragrafo 2, lettera b), precisando i motivi della richiesta e informandone l'ESMA e***, in caso di un rischio potenziale per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario,*** il CERS.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 84 – paragrafo 3 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 quater. 3 quater. Qualora l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM non concordi con la richiesta di cui al paragrafo 3 ter, ne informa l'autorità competente richiedente, l'ESMA e il CERS, esponendo le motivazioni del disaccordo.	3 quater. Qualora l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM non concordi con la richiesta di cui al paragrafo 3 ter, ne informa l'autorità competente richiedente, l'ESMA e***, in caso di un rischio potenziale per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario,*** il CERS, esponendo le motivazioni del disaccordo.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 84 – paragrafo 3 septies

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 septies. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che indicano in quali situazioni le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al paragrafo 2, lettera b). Nell'elaborazione di tali norme, l'ESMA tiene conto delle potenziali implicazioni di tale intervento di vigilanza per la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria in un altro Stato membro o nell'Unione.	3 septies. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che indicano in quali situazioni le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al paragrafo 2, lettera b). Nell'elaborazione di tali norme, l'ESMA tiene conto delle potenziali implicazioni di tale intervento di vigilanza per la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria in un altro Stato membro o nell'Unione. ***Tali norme riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta all'OICVM e che l'intervento delle autorità competenti è l'ultima risorsa.***

Or. en

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 98 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente dello Stato membro ospitante di un OICVM può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di esercitare senza indugio i poteri di cui al paragrafo 2, precisando i motivi della sua richiesta e informandone l'ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.	L'autorità competente dello Stato membro ospitante di un OICVM può***, in circostanze eccezionali,*** chiedere all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di esercitare senza indugio i poteri di cui al paragrafo 2, precisando i motivi della sua richiesta e informandone l'ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 101 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ESMA effettua ***periodicamente e almeno ogni due anni*** un'analisi delle verifiche inter pares sulle attività di vigilanza delle autorità competenti relativamente all'applicazione dell'articolo 13. Tale analisi delle verifiche inter pares si concentra sulle misure adottate per evitare che le società di gestione che delegano l'esecuzione delle funzioni di gestione del portafoglio o gestione del rischio a terzi situati in paesi terzi divengano società fantasma.	1. ***Entro … [12 mesi prima della data del riesame di cui all'articolo 110 bis], e diversamente se del caso,*** l'ESMA effettua un'analisi delle verifiche inter pares sulle attività di vigilanza delle autorità competenti relativamente all'applicazione dell'articolo 13. Tale analisi delle verifiche inter pares si concentra sulle misure adottate per evitare che le società di gestione che delegano l'esecuzione delle funzioni di gestione del portafoglio o gestione del rischio a terzi situati in paesi terzi divengano società fantasma.

Or. en

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Allegato II
Direttiva 2011/61/UE
Allegato V – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
STRUMENTI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ A DISPOSIZIONE DEI GEFIA CHE GESTISCONO FIA DI TIPO APERTO	STRUMENTI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ A DISPOSIZIONE DEI GEFIA CHE GESTISCONO FIA DI TIPO APERTO

Or. en

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Allegato II
Direttiva 2011/61/UE
Allegato V – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Sospensione dei rimborsi e delle sottoscrizioni: la sospensione dei rimborsi e delle sottoscrizioni implica che gli investitori non sono temporaneamente in grado di riscattare o acquistare azioni del fondo.	(1) Sospensione dei rimborsi e delle sottoscrizioni: la sospensione dei rimborsi e delle sottoscrizioni implica che gli investitori non sono temporaneamente in grado di riscattare o acquistare ***quote o*** azioni del fondo.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Allegato II
Direttiva 2011/61/UE
Allegato V – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Restrizioni al rimborso (gates): una restrizione al rimborso è una restrizione temporanea del diritto degli azionisti di riscattare le loro azioni. Tale restrizione ***può essere totale, in modo che gli investitori non possano riscattare affatto le loro azioni, o*** parziale, in modo che gli investitori possano riscattare solo una determinata parte delle loro azioni.	(2) Restrizioni al rimborso (gates): una restrizione al rimborso è una restrizione temporanea del diritto degli azionisti di riscattare le loro ***quote o*** azioni. Tale restrizione ***è*** parziale, in modo che gli investitori possano riscattare solo una determinata parte delle loro ***quote o*** azioni.

Or. en

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Allegato II
Direttiva 2011/61/UE
Allegato V – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Termini di preavviso: un termine di preavviso si riferisce al periodo che gli investitori devono rispettare per il preavviso ai gestori di fondi quando riscattano le loro azioni.	(3) Termini di preavviso: un termine di preavviso si riferisce al periodo che gli investitori devono rispettare per il preavviso ai gestori di fondi quando riscattano le loro ***quote o*** azioni.

Or. en

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Allegato II
Direttiva 2011/61/UE
Allegato V – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Commissioni di rimborso: una commissione di rimborso è una commissione addebitata agli investitori quando riscattano le loro azioni del fondo.	(4) Commissioni di rimborso: una commissione di rimborso è una commissione ***predeterminata*** addebitata agli investitori quando riscattano le loro

quote o azioni del fondo.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Allegato II
Direttiva 2011/61/UE
Allegato V – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Swing pricing: lo swing pricing può essere utilizzato per adeguare il prezzo delle azioni di un fondo di investimento in modo che rifletta il costo delle operazioni del fondo a seguito dell'attività degli investitori.	(5) Swing pricing: lo swing pricing può essere utilizzato per adeguare il prezzo delle ***quote o*** azioni di un fondo di investimento in modo che rifletta il costo delle operazioni del fondo a seguito dell'attività degli investitori.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Allegato II
Direttiva 2011/61/UE
Allegato V – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Prelievo antidiluizione: un prelievo antidiluizione è un onere applicato ai singoli investitori che effettuano operazioni, da versare al fondo, per evitare che gli investitori rimanenti debbano sostenere i costi associati agli acquisti o alle vendite di attività a causa di ingenti flussi in entrata o in uscita. Un prelievo antidiluizione non comporta alcun adeguamento del valore delle azioni del fondo.	(6) Prelievo antidiluizione: un prelievo antidiluizione è un onere applicato ai singoli investitori che effettuano operazioni, da versare al fondo, per evitare che gli investitori rimanenti debbano sostenere i costi associati agli acquisti o alle vendite di attività a causa di ingenti flussi in entrata o in uscita. Un prelievo antidiluizione non comporta alcun adeguamento del valore delle ***quote o*** azioni del fondo. ***Il prelievo è calcolato tenendo conto dei costi di liquidità correnti e delle condizioni di mercato.***

Or. en

Emendamento 110

Proposta di direttiva
Allegato IV
Direttiva 2009/65/CE
Allegato II bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
STRUMENTI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ A DISPOSIZIONE DEGLI OICVM	STRUMENTI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ A DISPOSIZIONE DEGLI OICVM

Or. en

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Allegato IV
Direttiva 2009/65/CE
Allegato II bis – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Sospensione dei rimborsi e delle sottoscrizioni: la sospensione dei rimborsi e delle sottoscrizioni implica che gli investitori non sono temporaneamente in grado di riscattare o acquistare ***azioni*** del fondo.	(1) Sospensione dei rimborsi e delle sottoscrizioni: la sospensione dei rimborsi e delle sottoscrizioni implica che gli investitori non sono temporaneamente in grado di riscattare o acquistare ***quote*** del fondo.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Allegato IV
Direttiva 2009/65/CE
Allegato II bis – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Restrizioni al rimborso (gates): una restrizione al rimborso è una restrizione temporanea del diritto ***degli azionisti*** di riscattare le loro ***azioni***. Tale restrizione ***può essere totale, in modo che gli investitori non possano riscattare affatto le loro azioni, o*** parziale, in modo che gli investitori possano riscattare solo una determinata parte delle loro ***azioni***.	(2) Restrizioni al rimborso (gates): una restrizione al rimborso è una restrizione temporanea del diritto ***dei detentori di quote*** di riscattare le loro ***quote***. Tale restrizione ***è*** parziale, in modo che gli investitori possano riscattare solo una determinata parte delle loro ***quote***.

Or. en

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Allegato IV
Direttiva 2009/65/CE
Allegato II bis – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Termini di preavviso: un termine di preavviso si riferisce al periodo che gli investitori devono rispettare per il preavviso ai gestori di fondi quando riscattano le loro ***azioni***.	(3) Termini di preavviso: un termine di preavviso si riferisce al periodo che gli investitori devono rispettare per il preavviso ai gestori di fondi quando riscattano le loro ***quote***.

Or. en

Emendamento 114

Proposta di direttiva
Allegato IV
Direttiva 2009/65/CE
Allegato II bis – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Commissioni di rimborso: una commissione di rimborso è una commissione addebitata agli investitori quando riscattano le loro ***azioni*** del fondo.	(4) Commissioni di rimborso: una commissione di rimborso è una commissione addebitata agli investitori quando riscattano le loro ***quote*** del fondo.

Or. en

Emendamento 115

Proposta di direttiva
Allegato IV
Direttiva 2009/65/CE
Allegato II bis – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Swing pricing: lo swing pricing può essere utilizzato per adeguare il prezzo delle ***azioni*** di un fondo di investimento in modo che rifletta il costo delle operazioni del fondo a seguito dell'attività degli investitori.	(5) Swing pricing: lo swing pricing può essere utilizzato per adeguare il prezzo delle ***quote*** di un fondo di investimento in modo che rifletta il costo delle operazioni del fondo a seguito dell'attività degli investitori.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di direttiva
Allegato IV
Direttiva 2009/65/CE
Allegato II bis – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Prelievo antidiluizione: un prelievo antidiluizione è un onere applicato ai singoli investitori che effettuano operazioni, da versare al fondo, per evitare che gli investitori rimanenti debbano sostenere i costi associati agli acquisti o alle vendite di attività a causa di ingenti flussi in entrata o in uscita. Un prelievo antidiluizione non comporta alcun adeguamento del valore delle ***azioni*** del fondo.	(6) Prelievo antidiluizione: un prelievo antidiluizione è un onere applicato ai singoli investitori che effettuano operazioni, da versare al fondo, per evitare che gli investitori rimanenti debbano sostenere i costi associati agli acquisti o alle vendite di attività a causa di ingenti flussi in entrata o in uscita. Un prelievo antidiluizione non comporta alcun adeguamento del valore delle ***quote*** del fondo.

Or. en

Emendamento 117

Proposta di direttiva
Allegato IV
Direttiva 2011/65/CE
Allegato II bis – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Rimborsi in natura: i rimborsi in natura consentono al gestore del fondo di soddisfare una richiesta di riscatto trasferendo titoli detenuti dal fondo, anziché contante, ***agli azionisti*** che procedono al riscatto.	(7) Rimborsi in natura: i rimborsi in natura consentono al gestore del fondo di soddisfare una richiesta di riscatto trasferendo titoli detenuti dal fondo, anziché contante, ***ai detentori di quote*** che procedono al riscatto.

Or. en

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione nel suo contesto

La direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva sui GEFIA) è stata adottata nel 2011 in seguito alla crisi finanziaria mondiale, al fine di garantire una vigilanza e una gestione coerenti dei rischi che i fondi di investimento alternativi (FIA) possono generare e di offrire protezione agli investitori.

L'articolo 69 della direttiva prevede un riesame della sua applicazione, del suo impatto e del suo campo di applicazione. In tale contesto, nel giugno 2020 la Commissione europea ha presentato una relazione e una valutazione dettagliata al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE. La valutazione "back to back" della direttiva sui GEFIA contenuta nella valutazione d'impatto della Commissione rileva che la direttiva ha ampiamente raggiunto i suoi obiettivi, ma ha potuto beneficiare di alcuni miglioramenti in settori che non sono stati sufficientemente affrontati nel 2011 o che da allora si sono notevolmente evoluti.

In tale contesto, il 24 settembre 2020 la Commissione ha inoltre adottato un nuovo piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali.

La Commissione ha sottolineato che il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali è più che mai necessario nel contesto attuale. Al fine di sostenere la ripresa economica a seguito della pandemia di COVID-19 e dell'aggressione in corso da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, l'UE necessita di una serie di fonti di finanziamento e di investimento profonde, competitive, efficienti e affidabili che possono offrire i mercati dei capitali integrati.

In linea con le conclusioni della sua relazione, della sua valutazione e del piano d'azione dell'Unione dei mercati dei capitali, la Commissione ha presentato il 25 novembre 2021 la sua proposta di modifica delle direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di deposito e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.

La presente proposta della Commissione è un'iniziativa del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), che fa parte del programma di lavoro della Commissione per il 2021 e della dichiarazione comune sulle priorità legislative. Alcuni elementi sono rilevanti anche per i sistemi di investimento collettivo al dettaglio, disciplinati dalla direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), che si propone pertanto di modificare anche per garantire la coerenza con la direttiva sui GEFIA.

La revisione della direttiva sui GEFIA insieme alla direttiva OICVM è una parte essenziale del progetto dell'Unione dei mercati dei capitali, una delle maggiori ambizioni dell'UE dal 2015.

La proposta della Commissione

La proposta della Commissione europea, che, per la prima volta dalla sua risposta politica alla crisi finanziaria mondiale, ha cercato di riesaminare il funzionamento di tali strumenti nell'Unione al fine di rafforzare il sistema finanziario europeo. La relatrice accoglie con favore l'impegno della Commissione europea a favore dell'avvio, nel novembre 2021, del pacchetto legislativo sull'Unione dei mercati dei capitali e ritiene che si tratti di un passo necessario verso il completamento di tale Unione.

La crisi mondiale causata dalla pandemia di COVID-19 ha reso ancora più evidente il valore intrinseco dei mercati dei capitali per le nostre famiglie e le nostre imprese come mezzo di finanziamento. Un sistema bancario solido in Europa si è dimostrato essenziale, ma non sufficiente per una risposta forte dei nostri mercati a shock o crisi inattesi. I mercati dei capitali sono uno strumento fondamentale per la ricapitalizzazione delle nostre imprese e per sostenere la ripresa dell'economia europea in questi momenti critici.

Per quanto riguarda la revisione proposta, è opportuno ricordare i vantaggi dei fondi di investimento alternativi e dei veicoli di investimento collettivo in valori mobiliari quali strumenti di diversificazione dei portafogli di investimento e strumenti di promozione del risparmio per gli investitori. In sintesi, la presente direttiva è intesa a rispondere ad alcune delle principali sfide e obiettivi indicati nel piano d'azione della Commissione europea del 2020 dall'avvio del progetto di Unione dei mercati dei capitali.

Il mercato dei gestori di attività in Europa funziona correttamente e l'Unione europea è una regione che attrae grandi operazioni e gestori internazionali che desiderano investire nei nostri mercati. Secondo la relazione annuale dell'ESMA 2022 *Relazione statistica annuale sui fondi di investimento alternativi dell'UE*, le dimensioni del mercato dei fondi di investimento alternativi (FIA) dell'UE hanno continuato a crescere fino a raggiungere 5,9 miliardi di EUR in termini di valore patrimoniale netto alla fine del 2020, pari a un terzo del settore dei fondi dello Spazio economico europeo alla stessa data.

Consapevole della tendenza crescente di questa industria, che nello stesso periodo è aumentata dell'8 % nello stesso periodo nel 2019, ma è ancora al di sotto di altri mercati come gli Stati Uniti, è essenziale riflettere su come continuare a facilitare la crescita del settore in termini di volume e qualità a un ritmo tale da rendere l'UE una regione più competitiva.
Il volume dei mercati europei dei capitali è cresciuto negli ultimi anni, ma vi è ancora un ampio margine di crescita. L'Unione europea opera e compete in un mercato globale e lo sviluppo della sua industria deve compiere un ulteriore passo avanti.

Posizione della relatrice

Gli emendamenti proposti dalla relatrice nel presente progetto di relazione sono il risultato di uno studio approfondito della questione e di ampie discussioni con varie autorità di regolamentazione, autorità di vigilanza e parti interessate. L'obiettivo ultimo della proposta della relatrice è unicamente quello di migliorare, rafforzare e agevolare la crescita del mercato europeo dei gestori di attività.

Con gli emendamenti contenuti nel presente progetto di relazione, la relatrice si attende che i mercati europei dei capitali, in particolare per quanto riguarda i fondi di investimento alternativi e gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, possano migliorare il

loro funzionamento incoraggiandone la crescita e la competitività a livello mondiale.

Il presente progetto di relazione risponde alla proposta della Commissione, cercando di completare e contribuire all'obiettivo di integrazione dei mercati europei dei capitali. In tal senso, i principali ambiti di miglioramento per la relatrice sono i seguenti:

- **Delega e segnalazione a fini di vigilanza.** La relatrice ritiene che la delega sia una parte essenziale dell'attività dei GEFIA. La delega consente ai gestori di attività di istituire un fondo nell'UE e di effettuare la gestione del portafoglio o della gestione dei rischi da altre giurisdizioni. Al fine di promuovere tale attività, il presente progetto di relazione cerca di trovare un equilibrio per non gravare su tale processo, conferendo nel contempo ampi poteri di segnalazione alle autorità competenti.

- **Strumenti di gestione della liquidità.** La relatrice accoglie con favore il fatto che tali strumenti siano estesi e disponibili su base paneuropea per rendere i mercati più liquidi e attraenti per gli investitori. Le modifiche proposte alla proposta della Commissione europea mirano a chiarire che la decisione in merito alla responsabilità primaria degli strumenti di gestione della liquidità è un compito del gestore. Di conseguenza, qualsiasi ruolo delle autorità competenti nell'attivare o disattivare gli strumenti di gestione della liquidità dovrebbe essere limitato a circostanze eccezionali, previa consultazione del gestore.

- **Fondi che concedono prestiti.** La relatrice accoglie con favore il fatto che i mercati europei stiano potenzialmente sviluppando questo settore. I fondi che concedono prestiti si sono posizionati come uno strumento di finanziamento alternativo molto positivo per l'economia reale, le PMI e gli altri investitori. Per questo motivo, gli emendamenti proposti nel presente progetto di relazione mirano a eliminare inutilmente il mantenimento del rischio e a mettere in guardia contro la creazione di norme specifiche per prodotto.

- **Servizi di deposito.** La relatrice è consapevole della funzione fondamentale dei servizi di deposito per il buon funzionamento del settore dei fondi. Ispirandosi al principio della competitività e dell'integrazione dei mercati, le modifiche proposte intendono aprire la strada verso servizi di deposito più efficienti tra gli Stati membri. La relatrice incoraggia la Commissione europea ad avviare uno studio completo sui costi, i benefici e la fattibilità di un passaporto dei depositi nell'UE.

- **Trasparenza, raccolta e divulgazione dei dati.** La relatrice incoraggia un regime pienamente trasparente in cui la raccolta e la comunicazione dei dati agli investitori siano pienamente garantite, senza tuttavia compromettere la crescita e la competitività dei mercati europei dei capitali. La cooperazione tra le ANC e l'ESMA dovrebbe essere migliorata e semplificata al fine di evitare duplicazioni, garantire la qualità delle informazioni comunicate e rendere più efficiente il regime di convergenza in materia di vigilanza.

A partire dal presente progetto di relazione e con l'ulteriore collaborazione degli altri gruppi politici, la relatrice confida nel fatto che l'esito di questo processo porterà al rafforzamento del settore europeo e alla crescita del settore dei fondi di investimento alternativi e degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari.

La risposta del Parlamento europeo sarà decisa e orientata verso l'obiettivo di rendere i capitali più accessibili in Europa, garantire che i gestori dispongano di incentivi sufficienti per avviare le loro attività e conseguire la modalità di vigilanza più efficiente per garantire la stabilità dei mercati e un ambiente sicuro per gli investitori.